

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -  
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -  
Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -  
Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere -  
Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

Oggetto

INVALIDITA'

Ud. 15/02/2022 - CC

[2a 16599  
R.G.N. 22060/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 22060-2020 proposto da:

MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER  
FERRARI MORANDI, che la rappresenta e difende;

**- ricorrente -****contro**

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA  
N.29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO,  
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO,  
ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 11018/2019 del TRIBUNALE di ROMA,  
depositata il 10/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.  
FRANCESCO BUFFA.



Corte di cassazione  
Sesta sezione civile - Lavoro

---

proc. N. 22060/20

tra (Parte ricorrente) e INPS (Parte controricorrente)

Con sentenza del 10.12.19, il tribunale di Roma ha accertato la non ricorrenza delle condizioni sanitarie dell'assistito in epigrafe per beneficiare dell'assegno di invalidità.

Avverso tale sentenza ricorre l'assistito per due motivi, cui resiste con controricorso l'INPS.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 1 l. 222/84, per avere valutato la riduzione della capacità di lavoro in relazione all'occupazione pregressa dell'assistito e non anche in relazione alle possibili occupazioni confacenti alle sue attitudini.

Il motivo è privo di pregio.

Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001, Rv. 544656 - 01 e Sez. L, Sentenza n. 8596 del 14/06/2002, Rv. 555070 - 01) che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicito (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicito si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., per aver trascurato le contestazioni mosse all'accertamento tecnico preventivo in sede di opposizione.

Il motivo è inammissibile, esprimendo mero dissenso diagnostico in relazione alle conclusioni del CTU, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (tra le tante, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01) nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile

in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod.proc.civ.).

La ricorrente ha dedotto di aver prodotto dichiarazione reddituale, ma la stessa non risulta tra i documenti indicati nell'atto come allegati e versati in cassazione, mentre dalla sentenza impugnata si evince che la ricorrente non si trova nelle condizioni reddituali previste dalla legge per beneficiare dell'esenzione. Le spese seguono dunque la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

p.q.m.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2500 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022.

Il Presidente

Margherita Maria Leone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
23 MAG 2022



oggi

IL CANCELLIERE ESPERTO

Sabrina Belmonte